



# *COMUNE DI GROTTAGLIE*

REGOLAMENTO

DI

IGIENE

URBANA

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del ..... 1994 con atto n.ro.....;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal ..... al .....
- 3) E' stato esaminato dal CO.RE.CO nella seduta del ..... n.ro. ....;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO. prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....
- 5) E' stato omologato con provvedimento n.ro ..... in data ..... dal Ministero delle Finanze.

Data.....

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI GROTTAGLIE  
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA  
decorrenza 01.01.1995

# TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani in virtù di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, N.915 - allegato "D" N. 1 - e successive modificazioni ed integrazioni e dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, N. 507.

### ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

1. Per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto abbandonato o destinato all'abbandono o di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi.
2. Per "frazione umida dei rifiuti" si intende la parte organica fermentescibile dei rifiuti, quali quelli provenienti da utenze collettive, mense, giardini, centri di ristorazione, industrie agro-alimentari e simili;
3. Per "frazione secca dei rifiuti" si intende la restante parte rifiuti costituita da elementi solidi;
4. Per "produttore" si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
5. Per "detentore" si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
6. Per "gestione" si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.
7. Per "raccolta" si intende l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
9. Per "Servizio" si intende il Servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta dal Comune.
10. Per "Decreto 915" si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 nel testo vigente.
11. Per "Decreto 507" si intende il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 nel testo vigente.

12. Per "Delibera del Comitato" si intende la Delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del Decreto 915.

### ART. 3 - ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati al comma 7 dell'art. 2 del Decreto 915 (rifiuti radioattivi derivanti dalla prospezione, estrazione e trattamento con ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento di cave, carogne, materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nelle attività agricole, scarichi - di cui alla legge 319 del 10.05.1976 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 615 del 13.07.1966 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico" - Allegato "D" n.2 -, e-splisivi).

### ART. 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate al punto 6 del precedente art. 2, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nell'articolo 1, comma 1, del Decreto 915 e precisamente:
- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - c) devono essere salvaguardati la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
  - d) devono essere rispettati le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da esse materiali ed energia.

2. La gestione del servizio di nettezza urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati con Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla legge regionale n.ro 30 del 03.10.1986.

Ai sensi dell'art.9-quater, comma 1, del DL 397/88 convertito in legge 475/88 - Allegato "D" n.3 -, le Regioni provvedono a regolamentare la raccolta differenziata, sulla base degli indirizzi contenuti nel DM 29 maggio 1991.

## ART. 5 - RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti urbani, agli effetti del presente regolamento, sono costituiti da:

- a) i rifiuti urbani interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere ai sensi dell'art. 2, comma 3, n.1 del Decreto 915, ivi inclusi i locali destinati ad uso abitativo nei fondi agricoli;
- b) i rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3 n.2, del Decreto 915;
- c) i rifiuti urbani esterne di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge marittime lacuali e sulle rive dei fiumi, ai sensi dell'art.2, comma 3, n.3 Decreto 915;
- d) i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lett. a), della Delibera del Comitato, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art.39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146 - Allegato "D" n.4 -, elencati nell'allegato A del presente regolamento;
- e) gli accessori per l'informatica ai sensi dell'art. 39, comma 1, della citata legge n.146 del 1994;
- f) i rifiuti provenienti da studi, ambulatori e gabinetti non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 - Allegato "D" N.5.
- g) i rifiuti pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

## ART. 6 - RIFIUTI SPECIALI

### 1. I rifiuti speciali comprendono:

- a) residui derivanti da lavorazioni industriali non inclusi comma 1.4 del precedente articolo;
- b) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, non inclusi nel comma 1.4 del precedente articolo, inclusi quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'art.10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n.361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n.441 - Allegato "D" n.6 -, e con esclusione delle carogne e delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola. Sono altresì esclusi, in quanto considerati rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i quali restano classificati ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni ai sensi dell'8, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988 n. 511, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1989, n.20 - Allegato "D" n.7,

- 2.1 i residui inerti, da smaltire in particolare tipo di discarica;
- 2.2 sfridi di materiali da costruzione;
- 2.3 materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- 2.4 materiali ceramici cotti;
- 2.5 vetri di tutti i tipi;
- 2.6 rocce e materiali litoidi da costruzione;

3. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
4. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti i quali sottostanno ai criteri di cui all'art.15 del Decreto 915;
5. I residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;
6. I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 833 del 1978 - Allegato "D" n.8 - sul servizio sanitario nazionale erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi, di cui all'art. 2 della stessa L. 833. (art.1, comma 2-ter, del D.L. 14 dicembre 1988 n.527 convertito in Legge 10 febbraio 1989 n.45 - Allegato "D" n.9 -).

## ART. 7 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI -

1. I Rifiuti tossici e nocivi comprendono i rifiuti speciali di cui all'art.2, comma 4, lett. 1), 2) e 5), del Decreto 915 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2 della Delibera del Comitato, riprodotto nell'allegato B.

## ART. 8 - GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

1. Raccolta in contenitori entro i limiti della raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, così come indicate nei successivi Titoli II e III del presente Regolamento, a seguito delle seguenti operazioni.
  - a) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente Regolamento,
  - b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal Capo III del Titolo II del presente Regolamento;
  - c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
2. Trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
3. Smaltimento in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE, che viene riprodotto in calce al presente regolamento nell'allegato C.

## TITOLO II

### ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

#### ART. 9 - INDIVIDUAZIONE -

1. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita:
  1. dalle superfici del capoluogo, delle frazioni, dei centri abitati, dei nuclei abitati, dei centri commerciali e produttivi integrati, come perimetrati in rosso ed indicate con la lettera A nelle planimetrie scala 1/10000 allegato sub. 1) quale parte integrante del presente Regolamento;
  2. dagli insediamenti sparsi ricompresi nei perimetri rilevati con colore verde ed indicati con la lettera B nelle planimetrie stesse nonché dalle abitazioni coloniche e gli altri fabbricati quando la relativa strada di accesso sia contenuta per almeno i due terzi della sua lunghezza nella zona di raccolta obbligatoria.

#### CAPO I - MODALITÀ DELLA RACCOLTA -

#### ART. 10 - SISTEMI DI RACCOLTA -

1. Il servizio di raccolta della nettezza urbana è organizzato come segue:
  1. Nelle zone delimitate in nero e contrassegnate con la sigla A/1, all'interno delle zone A) di cui al punto 1 dell'articolo precedente: con appositi cassonetti da 700 lt. utilizzando compattatori di piccola capacità e motocarri opportunamente attrezzati;
  2. Nella restante parte delle zone A di cui al punto 1 dell'articolo precedente: con appositi cassonetti da 1100 lt utilizzando compattatori normali;
  3. All'interno dei perimetri di cui al punto 2 del precedente articolo 9; con appositi cassonetti carreggiabili da 1100 lt.

## ART. 11 - DOTAZIONE DI CASSONETTI -

1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita. Di norma, è garantita una capacità minima di litri 1000 ogni 200 abitanti-produttori, sistemando i cassonetti stessi a distanza non superiore a 150 metri dalla abitazione più lontana, elevabile a 300 metri nelle zone di estensione della privativa agli insediamenti sparsi, in relazione inversa allo loro densità, mentre nelle zone senza regime di privativa i cassonetti saranno dislocati in funzione della densità abitativa e comunque, secondo le necessità che si possono verificare. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, la dislocazione dei cassonetti è riportata nella planimetria allegata. (Allegato E).
2. I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in appositi spazi opportunamente delimitate per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Tale sistemazione sarà operata dall'Amministrazione comunale di concerto col Responsabile del Servizio.
3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere piazzole per lo scopo di cui innanzi, opportunamente allestite.
4. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di attacchi per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permettere agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne del tipo catari-frangente trasversale.

**ART. 12 DOTAZIONI PER IL RITIRO DEI  
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

1. La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati di cui al precedente art. 5 comma 1° punto 4° avviene osservando i criteri e con le modalità contenenti nei commi seguenti.
2. La raccolta è organizzata separatamente ricorrendo alla installazione nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e/o di contenitori di maggiore capienza, anche di tipo "scarrabile" a seconda dell'entità dei rifiuti prodotti.
3. Nel caso di uso di contenitori più capienti, il Servizio individua le modifiche organizzative interne necessarie all'espletamento del nuovo servizio, programmando in particolare l'acquisto o comunque l'utilizzo di automezzi più adatti.
4. Le convenzioni a corrispettivo, in atto tra produttori di rifiuti speciali assimilati e Comune, continuano ad avere efficacia fino all'intervenuta organizzazione del nuovo servizio che sarà tempestivamente pubblicizzata.

**ART. 13 - PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI -**

1. Il servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze, e, comunque almeno una volta ogni 8/10 giorni. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.
3. Il servizio assicura la pulizia delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

#### ART. 14 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI -

1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati.
2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori.
3. I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettivi prestano particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.
4. I rifiuti urbani interni sono conferiti negli appositi contenitori nel rispetto delle Ordinanze Sindacali vigenti.

#### ART. 15 - USI DIVERSI -

1. E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione.
2. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.
3. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte, tramite il comando dell'Ufficio di Polizia Urbana, il Servizio; l'Ufficio, dopo opportuna verifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari per evitare il ripetersi del disagio lamentato.

ART. 16- MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI -

1. E' vietato depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti o nelle relative aree.
2. La raccolta e il trasporto sono effettuati in apposite aree o con l'impiego di contenitori, situati in luoghi stabiliti dall'Amministrazione. I rifiuti sono trasportati a cura dei produttori al luogo della raccolta.

ART. 17 - PERIODICITA' DELLA RACCOLTA -

1. Il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati tutti i giorni feriali, secondo gli orari stabiliti dalla vigenti Ordinanze Sindacali.
2. Qualora dovessero aversi più giorni festivi consecutivi, uno solo di questi deve essere considerato non lavorativo.
3. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità giornaliera di cui al presente articolo può essere intensificata con ordinanza sindacale motivata.

## CAPO II - RACCOLTA DIFFERENZIATA

### ART. 18 - OGGETTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -

1. Il Servizio promuove ed organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 9-quater, comma 1, del DL 9 settembre 1988, n. 475 - Allegato "D" n. 3 -, e del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991.
2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti, vetro, carta, lattine d'alluminio e plastica.
3. Sono raccolti in modo differenziato, a mente dell'art. 3, comma 1, del Decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441 - Allegato "D" n.6 -, i seguenti rifiuti urbani considerati pericolosi:
  1. batterie e pile esauste;
  2. i prodotti farmaceutici.
4. I rifiuti di cui ai precedenti commi non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani interni.

### ART. 19 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, PLASTICA E LATTINE D'ALLUMINIO -

1. I rifiuti in vetro, plastica e lattine devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal Servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media di rifiuti prodotta, e di regola sono allocati nella stessa o area in cui insistono i contenitori per i rifiuti urbani interni.
2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi contenitori in vetroresina a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo e cassonetti.
3. I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati. In ogni caso, i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi, in modo da agevolare il conferimento.

4. Di regola, uno o più contenitori indicati al comma 2 sono sistemati a cura del Servizio all'interno o all'esterno di scuole, supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere in luoghi in cui si producono i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.
5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
6. La raccolta avviene almeno una volta ogni 15 giorni e comunque quando gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.
7. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno una volta la mese, usando le stesse modalità stabilite dal presente Regolamento per i contenitori di rifiuti urbani interni.

#### ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

1. La carta di qualsiasi tipo è conferita dai produttori in appositi contenitori, di colore diverso rispetto a tutti gli altri allocati di regola nella stessa piazzola o area in cui sono gli altri contenitori.
2. Di norma, uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati, le industrie, i supermercati, i mercati pubblici, le società tipografiche ed editrici.
3. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale.
4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo precedente. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno ogni 2 mesi.

**ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA  
DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI -**

1. Il Servizio promuove la raccolta differenziata delle pile e batterie e dei farmaci.
2. Le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, la cui capienza sia di almeno 50 litri. Tali contenitori sono sistemati in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.
3. I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, comunali e private, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi degli ospedali e degli istituti di cura pubblici e privati, delle sedi delle Unità Sanitarie Locali e dei distretti sanitari di base.
4. I contenitori per i rifiuti pericolosi, esclusi quelli di cui al comma 4, devono essere svuotati dagli operatori addetti almeno una volta a settimana e, comunque, allorché essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento delle strade.

**ART. 22 - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE  
E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO -**

1. Il Servizio nel promuovere la raccolta differenziata, potrà avvalersi anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art.6 della legge 11 agosto 1991, n.266 - Allegato "D" n.10 -.
2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

#### ART. 23 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI -

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, il Servizio adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

#### CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI -

#### ART. 24 - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI -

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di cestini stradali in prossimità dei maggiori e più importanti centri commerciali, nei corsi, nelle piazze e nei giardini pubblici, e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrati all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni.
2. Il numero dei cestini stradali sarà individuato in funzione delle esigenze opportunamente rilevate dal Servizio.

## ART. 25 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombrare da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
  - a) Le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
  - b) Le piazze;
  - c) I marciapiedi;
  - d) Le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
  - e) I percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
  - f) Le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di giardinaggio.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata tramite spazzatrice stradale con interventi periodici:
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare e, comunque, individuate con apposita ordinanza sindacale.

## ART. 26 - CESTINI STRADALI -

1. I cestini stradali di cui al precedente art.25, vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale.
2. E' Vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

#### ART. 27 - SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE -

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.

#### ART. 28 - PULIZIA DELLE AREE PRIVATE -

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati.
3. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

#### CAPO IV - SERVIZI ACCESSORI -

#### ART. 29 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE -

1. Il Servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti in tutte le zone dove è previsto lo spazzamento deve essere eseguito almeno nei mesi estivi, in funzione delle condizioni meteorologiche e, comunque, in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.
2. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.
3. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

**ART. 30 - PULIZIA DEI LOCALI E DELLE AREE PUBBLICHE  
COMPRESSE QUELLE ADIBITE A MERCATI,  
PUBBLICI ESERCIZI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE -**

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti in appositi sacchetti che, opportunamente chiusi, saranno lasciati sul posto assegnato per la successiva rimozione a cura del Servizio secondo quanto stabilito da apposita Ordinanza Sindacale.
2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione con Servizio.
3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, ovvero dal Servizio tramite apposita convenzione.
5. Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati.
6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formatisi. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

**ART. 31 - SGOMBERO DELLA NEVE -**

1. In caso di nevicate, il Servizio provvede allo sgombero immediato della neve dalle strade e dalle zone pedonali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici.
2. Il Servizio provvede altresì allo spargimento di miscele criodratriche ove il suolo si rendesse sdrucchiolevole per la presenza di ghiaccio.

## TITOLO III

### ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI

#### ART. 32 - INSEDIAMENTI SPARSI -

1. Per insediamenti sparsi si intendono gli edifici sparsi adibiti a residenza principale, secondaria o a sede di attività e servizi unitamente alle relative aree scoperte di pertinenza.
2. Il Servizio estende il regime di privativa della raccolta dei rifiuti urbani interni nelle zone con insediamenti sparsi perimetrata col colore verde e contraddistinta con la lettera B), nelle planimetrie di cui allegato 1.
3. Nelle altre zone con insediamenti sparsi, la raccolta non è effettuata ma gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni o equiparati come precisato nell'art. 38.

## CAPO I - ZONE CON REGIME DI PRIVATIVA

### ART. 33 - RACCOLTA DEI RIFIUTI -

1. I rifiuti urbani interni prodotto negli insediamenti sparsi di cui al comma 3 del precedente articolo sono conferiti dai produttori osservando le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.
2. Per la raccolta sono usati contenitori del tipo cassonetti, aventi le caratteristiche tecniche indicate ai precedenti art.11.
3. I contenitori sono sistemati in apposite aree di alloggiamento, individuate in modo da non ostacolare il passaggio veicolare e pedonale. Essi vengono allocati in ragione del numero degli insediamenti sparsi esistenti e delle tipologie di rifiuti prodotti, e comunque in modo che ogni insediamento abbia un contenitore ad una distanza massima di 300 metri.
4. Lo svuotamento dei contenitori è effettuato giornalmente e, come stabilito dalle Ordinanze Sindacali vigenti.
5. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati a cura del Servizio almeno due volte al mese.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti all'interno dei centri abitati.

### ART. 34 - RACCOLTA DIFFERENZIATA -

1. Le frazioni di rifiuti per i quali è effettuata la raccolta differenziata sono conferiti nei contenitori specifici predisposti dal Servizio.
2. Ai fini di cui al presente articolo, il Servizio può installare uno o più contenitori previsti dal precedente Capo II del Titolo II nei pressi degli insediamenti sparsi, qualora la quantità e la qualità dei rifiuti ivi prodotti renda tecnicamente ed economicamente vantaggiosa la scelta.

#### ART. 35 - SPAZZAMENTO -

1. Lo spazzamento delle strade nella zone di cui al presente Capo, e sempre che tali strade siano asfaltate, è effettuato dagli operatori del Servizio almeno una volta al mese o con frequenza diversa, a seconda della necessità, con le modalità stabilite nel precedente art. 25.
2. Contestualmente allo spazzamento, sono espletati i servizi accessori previsti al precedente Capo IV, escluse, in via ordinaria, il lavaggio e la disinfezione delle strade.

#### ART. 36 - TRASPORTO -

1. I rifiuti prodotti sono trasportati mediante i normali e normali automezzi previsti per i rifiuti urbani interni.

#### CAPO II - ZONE SENZA REGIME DI PRIVATIVA -

##### ART. 37 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI -

1. Nelle zone situate fuori dalle zone di raccolta obbligatoria di cui al comma 3 dell'art. 59 del Decreto 507, i produttori debbano conferire i rifiuti urbani, comprese le frazioni previste per la raccolta differenziata in uno dei contenitori più prossimi sistemato nella zona servita.
2. Le modalità di conferimento sono le stesse previste per i rifiuti urbani interni.

##### ART. 38 - SPAZZAMENTO -

1. Nelle zone di cui al presente Capo il Servizio non espleta lo spazzamento delle strade e i servizi accessori.
2. I proprietari e/o conduttori degli insediamenti sparsi possono richiedere al Servizio lo spazzamento delle strade e gli altri servizi accessori. In tal caso le spese previamente comunicate, sono a carico dei richiedenti.

## TITOLO IV

### ALTRI TIPI DI RIFIUTI

#### ART. 39 - RIFIUTI OSPEDALIERI -

1. I rifiuti ospedalieri, esclusi quelli da qualificare come assimilati ai rifiuti solidi urbani per effetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente d'intesa con il Ministero della Sanità, previsto dall'art.1, comma 2 quater, del D.L. 14 dicembre 1988 n.527 convertito in Legge 10 febbraio 1989 n.45, devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati.
2. E' consentito il loro stoccaggio provvisorio per un periodo massimo di 48 ore, in ambiente chiuso, inaccessibile ad uomini ed animali, situato all'interno dell'istituto.
3. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di veicoli adibiti esclusivamente a tale attività, dotati di cassone chiuso in modo da evitare ogni possibile dispersione, realizzato in materiale lavabile e impermeabilizzato. E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto.

#### ART. 40 - RIFIUTI CIMITERIALI -

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
  - a) ordinaria attività cimiteriale;
  - b) esumazione ed estumulazioni ordinarie;
  - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
2. Ai sensi dell'art.85, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n.285, - Allegato "D" n.11 - tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3 sono equiparati a rifiuti speciali.
3. I rifiuti di cui al comma 1.1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
4. I rifiuti di cui al precedente comma 1.2, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterreati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria previo benestare del responsabile sanitario che assiste le operazioni.
5. I rifiuti di cui al precedente comma 1.3 non possono essere avviati in discarica di prima categoria, ma esclusivamente alla termodistruzione, oppure al reinterro nello stesso cimitero.
6. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposita area o locale all'interno o all'esterno del cimitero.
7. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.
8. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato DPR n.285 del 1990.

#### ART. 41 - CAROGNE

1. I rifiuti abbandonati sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, corsi d'acqua in genere, di qualunque natura essi siano, devono essere rimossi a cura del Servizio e avviati allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.
2. Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento della carogna.
3. Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, suini, equini, devono essere prontamente allontanate dalle aree di rinvenimento e avviate alla termodistruzione o interrate in terreni preventivamente individuati dalla Amministrazione Comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.
4. Qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne possono essere smaltite in discarica di prima categoria previa visita veterinaria, dalla quale risulti la esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.
5. Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 Dicembre 1992, n.508 - Allegato "D" n.13 -.

#### ART. 42 - SIRINGHE -

1. Il Servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate in tutte le zone del paese.
2. La raccolta delle siringhe è effettuata giornalmente tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.
3. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti tossici e nocivi.

## TITOLO V

### TRASPORTO DEI RIFIUTI

#### ART. 43 - AUTOMEZZI

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.
2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.
3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.
4. Ai sensi del vigente Codice della Strada - art. 158, comma 1°, lett. N - la sosta è vietata in prossimità dei contenitori di rifiuti.

## TITOLO VI

### SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

#### ART. 44 - MODALITA' DELLO SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilanti conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso una discarica autorizzata dalla Regione.
2. Lo smaltimento del vetro, delle lattine di alluminio, della plastica e della carta avviene a mezzo di ditti opportunamente autorizzate.

## TITOLO VII

### NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

#### ART. 45 - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI -

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto 915, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:
  - a) procedere direttamente e previa autorizzazione regionale, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, fornendo le informazioni di cui al Decreto 915/82;
  - b) Affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti medesimi;
  - c) Conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune, tramite apposita convenzione, ai sensi dell'art. 39 - comma 2° della legge 146/94, che stabilisce che i Comuni possono istituire "servizi pubblici integrativi", in cui i detentori di rifiuti speciali e tossico-nocivi sono obbligati a conferire tramite apposita convenzione e costo a loro carico, a meno che non provvedano autonomamente o con conferimento a terzi autorizzati.

La convenzione di cui al punto 3) del precedente comma 1, deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente.
2. Nel caso di smaltimento nell'ambito dell'impresa, questa deve ottenere l'apposita autorizzazione di cui all'art.10 del Decreto 915, e deve fornire le informazioni di cui all'art.11, comma 2, del medesimo Decreto.
3. Lo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi avviene con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 15 del D.L. 6 maggio 1994 n.279 - Allegato "D" n.15-.

#### ART. 46 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e tossico - nocivi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.
2. I contenitori devono avere chiusure ermetiche e devono essere sistemati in locali chiusi e asciutti.
3. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo avviene in osservanza delle norme contenute nel Decreto 915 e le relative norme tecniche applicative, nonché della legge n. 475 del 1988 nel testo vigente - Allegato "D" 3:

#### ART. 47 - SMALTIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI -

1. Ai sensi dell'art. 15 del Decreto 915, i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati.
2. In ogni caso, il detentore deve immediatamente estrarre dal veicolo la batteria, che è stoccata provvisoriamente in area asciutta, quindi smaltita attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'art. 9 - quinquies del D.L. 9 settembre 1988 n. 397 convertito in Legge 8 novembre 1988 n. 475 - allegato "D" n. 3 -.
3. I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati, senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato.

## TITOLO VIII

### PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

#### ART. 48 - PRINCIPI FONDAMENTALI -

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 - Allegato "D" n.16 -.
2. In particolare, la gestione del servizio deve:
  1. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
  2. garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato.
  3. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
  4. garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
  5. garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla presentazione del servizio, ai sensi del Capo III della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 Agosto 1990, n. 241 - allegato "D" n. 17 e 18 -.

ART. 49 - STANDARD DI QUALITA' E  
QUANTITA' DEL SERVIZIO -

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei principi indicati all'articolo precedente e dei seguenti fattori:
  1. continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
  2. completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
  3. termine massimo di risposta ai reclami;
  4. sicurezza degli impianti;
  5. rumorosità dei mezzi impiegati,
  6. numero del personale addetto;
  7. conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
  8. caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
  9. densità media della popolazione;
  10. densità media di uffici e servizi;
  11. altri, corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.
2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.
3. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio, il Comune usufruisce del servizio di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs 18 novembre 1993, n. 470 - Allegato "D" n. 19 -.
4. Gli standard sono aggiornati di regola entro il mese di maggio di ogni anno, anche sulla base delle indicazioni contenute nella relazione consuntiva predisposta dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo.

ART. 50 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE -

1. Il servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio.
2. La struttura organizzativa e ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.
3. Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.

ART. 51 - SANZIONI -

1. Chiunque contravviene al divieto dell'abbandono, dello scarico o del deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette all'uso pubblico, nonché di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private, è punito con la sanzione amministrativa da £. 20.000 a £. 100.000, se trattasi di rifiuti urbani e da £. 100.000 a £. 2.000.000, se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da £. 200.000 a £. 500.000 se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.
2. Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa che produca, trasporti, tratti o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, che non fornisca informazioni richieste dall'Autorità di controllo o che non trasmetta annualmente una relazione sui tipi e quantitativi dei rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, o trattati nell'anno solare precedente, è punito con la sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 500.000.
3. Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'Autorità competente, ai sensi dell'art. 122 del DPR 915/82, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da £. 1.000.000 a £. 5.000.000. Se trattasi di rifiuti tossici e nocivi, si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno dell'ammenda da £. 2.000.000 a £. 5.000.000.
4. Le sanzioni amministrative sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni - Allegato "D" n. 21 -.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al DPR 10.09.1982 n.915 e successive modifiche ed integrazioni.

## ALLEGATO A

### Rifiuti speciali assimilati agli urbani

( Rif.: art. 5, comma 1, punto 4)

1. - Imballaggi in genere
2. - Contenitori vuoti
3. - Sacchi e sacchetti di carta o plastica
4. - Fogli di carta
5. - Cassette, pallets
6. - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili
7. - Paglia e prodotti di paglia
8. - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria
9. - Fibra di legno e pasta di legno, purché palabile
10. - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
11. - Feltri e Tessuti
12. - Pelle e simil pelle
13. - Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali ( Camere d'aria e copertoni)
14. - Resine termoplastiche e termo indurenti
15. - Imbottiture, isolanti termici e acustici
16. - Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
17. - Materiali vari in pannelli
18. - Frammenti e manufatti in gesso essiccati
19. - Manufatti di ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro
20. - Nastri abrasivi
21. - Cavi e materiale elettrico in genere
22. - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
23. - Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè
24. - Scarti dell'industria molitoria o della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi
25. - Scarti vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi

## ALLEGATO B

### Caratteristiche di pericolosità e tossicità dei rifiuti speciali (Rif.: art. 7)

1. contengono una o più sostanze elencate nella tabella 1.1 della Delibera del Comitato in concentrazione superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa;
2. contengono una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato Decreto 915 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2 della Delibera del Comitato;
3. contengono una o più delle altre sostanze figuranti nell'allegato al Decreto 915 in concentrazioni inferiori alle rispettive CL, la cui sommatoria dei rapporti tra la concentrazione Cl risulti maggiore a uno, non calcolando le concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;
4. provengano dalle attività di produzione e di servizio elencate nella tabella 1.3 della Delibera del Comitato, salvo che il soggetto obbligato non dimostri che non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi dei precedenti punti.

## ALLEGATO C

### Operazioni di smaltimento dei rifiuti

( Rif. : art. 8, comma 3)

1. deposito sul o nel suolo;
2. trattamento in ambiente terrestre;
3. iniezioni in profondità;
4. lagunaggio;
5. messa in discarica specialmente allestita;
6. scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;
7. immersione , compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
8. trattamento biologico che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
9. trattamento fisico-chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
10. incenerimento a terra;
11. incenerimento in mare;
12. deposito permanente;
13. raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
14. ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
15. deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

## ALLEGATO D

### Riferimenti legislativi

1. D.P.R. 10.09.1982 n.ro 915 - "Attuazione della direttiva CEE n.ro 75/442, relativa ai rifiuti, n.ro 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n.ro 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi".
2. LEGGE 13.07.1966 n.ro 615 - "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico".
3. LEGGE 475/88 - "Disposizioni urgenti sui rifiuti industriali" - art. 9 quater, commi 1° e 2° - art. 9 quinquies.
4. LEGGE 22.02.94 n.ro 146 - "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - legge comunitaria 1993" - art. 39 -
5. TESTO UNICO LEGGI SANITARIE n.ro 1263/34 - artt. n.ri 193 e 194
6. LEGGE n.ro 441 del 29.10.1987, art. 10 bis.
7. LEGGE n.ro 20 del 27.01.1989, art. 8, comma 2°
8. LEGGE n.ro 833/78 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"
9. LEGGE n.ro 45 del 10.02.1989 - "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.ro 527/88, recante disposizioni urgenti in materia di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti industriali.
10. LEGGE n.ro 266 del 11.08.1991, art. 6
11. D.P.R. n.ro 285 del 10.09.1990 - "Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria" - art. 85, comma 2°
12. D.Lgs. n.ro 508 del 14.12.1992 - "Attuazione della direttiva CEE n.ro 667/90 del Consiglio del 27.11.1990, che stabilisce le norme sanitarie per la eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animale o a base di pesce e che modifica la direttiva CEE n.ro 425/90" - art.3
13. DECRETO MINISTERO SANITA' 26.03.94 - "Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale"
14. D.M. 24.05.91 - "Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi"

15. D.L. 279 del 06.05.1994 - "Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo di un processo produttivo di combustione" - art. 15
16. DIRETTIVA CONSIGLIO DEI MINISTRI 27.01.1994 - "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici"
17. LEGGE 142 del 08.06.1990 - "Ordinamento delle autonomie locali" - Capo III
18. LEGGE 241 del 07.08.1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"
19. D.Lgs 470 del 18.11.1993 - "Disposizioni correttive del D.Lgs n.ro 29/93, recante razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e previsione della disciplina in materia di pubblico impiego" - art. 6
20. D.Lgs 546 del 23.12.1993 - "Ulteriori modifiche al D.Lgs 29/93 sul pubblico impiego" - art. 7
21. LEGGE 689 del 24.11.1981

COMUNE DI GROTTAGLIE  
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA  
decorrenza 01.01.1995

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1	-	OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	pag.	3
ART. 2	-	DEFINIZIONI .....	pag.	3
ART. 3	-	ESCLUSIONI .....	pag.	4
ART. 4	-	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	pag.	4
ART. 5	-	RIFIUTI URBANI .....	pag.	5
ART. 6	-	RIFIUTI SPECIALI .....	pag.	6
ART. 7	-	RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI .....	pag.	7
ART. 8	-	GESTIONE DEI RIFIUTI .....	pag.	7

TITOLO II

ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

ART. 9	-	INDIVIDUAZIONE .....	pag.	8
--------	---	----------------------	------	---

CAPO I - MODALITA DELLA RACCOLTA -

ART. 10	-	SISTEMI DI RACCOLTA .....	pag.	8
ART. 11	-	DOTAZIONE DI CASSONETTI .....	pag.	9
ART. 12	-	DOTAZIONI PER IL RITIRO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI .....	pag.	10
ART. 13	-	PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI .....	pag.	10
ART. 14	-	MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI .....	pag.	11
ART. 15	-	USI DIVERSI .....	pag.	11
ART. 16	-	MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI .....	pag.	12
ART. 17	-	PERIODICITA' DELLA RACCOLTA .....	pag.	12

CAPO II - RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 18	-	OGGETTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA .....	pag.	13
ART. 19	-	RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, PLASTICA E METALLI .....	pag.	13
ART. 20	-	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA .....	pag.	14
ART. 21	-	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI .....	pag.	15
ART. 22	-	ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO .....	pag.	15
ART. 23	-	COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI .....	pag.	16

CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI -

ART. 24	- RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	pag. 16
ART. 25	- MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	pag. 17
ART. 27	- CESTINI STRADALI	pag. 17
ART. 27	- SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE	pag. 18
ART. 28	- PULIZIA DELLE AREE PRIVATE	pag. 18

CAPO IV - SERVIZI ACCESSORI -

ART. 29	- LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE	pag. 18
ART. 30	- PULIZIA DEI LOCALI E DELLE AREE PUBBLICHE COMPRESSE QUELLE ADIBITE A MERCATI, PUBBLICI ESERCIZI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	pag. 19
ART. 31	- SGOMBERO DELLA NEVE	pag. 19

TITOLO III

ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI

ART. 32	- INSEDIAMENTI SPARSI	pag. 20
---------	-----------------------	---------

CAPO I - ZONE CON REGIME DI PRIVATIVA

ART. 33	- RACCOLTA DEI RIFIUTI	pag. 21
ART. 34	- RACCOLTA DIFFERENZIATA	pag. 21
ART. 35	- SPAZZAMENTO	pag. 22
ART. 36	- TRASPORTO	pag. 22

CAPO II - ZONE SENZA REGIME DI PRIVATIVA -

ART. 37	- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	pag. 22
ART. 38	- SPAZZAMENTO	pag. 22

TITOLO IV

ALTRI TIPI DI RIFIUTI

ART. 39	- RIFIUTI OSPEDALIERI	pag. 23
ART. 40	- RIFIUTI CIMITERIALI	pag. 24
ART. 41	- CAROGNE	pag. 25
ART. 42	- SIRINGHE	pag. 25

TITOLO V

TRASPORTO DEI RIFIUTI

ART. 43	- AUTOMEZZI	pag. 26
---------	-------------	---------

## TITOLO VI

### SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 44 - MODALITA' DELLO SMALTIMENTO .....	pag. 26
---	---------

## TITOLO VII

### NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

ART. 45 - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI .....	pag. 27
ART. 46 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI .....	pag. 28
ART. 47 - SMALTIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI .....	pag. 28

## TITOLO VIII

### PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 48 - PRINCIPI FONDAMENTALI .....	pag. 29
ART. 49 - STANDARD DI QUALITA' E QUANTITA' DEL SERVIZIO ..	pag. 30
ART. 50 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE .....	pag. 31
ART. 51 - SANZIONI .....	pag. 32

## ALLEGATI

1) ALLEGATO A .....	pag. 33
2) ALLEGATO B .....	pag. 34
3) ALLEGATO C .....	pag. 35
4) ALLEGATO D .....	pag. 36



# Comune di Grottaglie

PROVINCIA DI TARANTO

Prot. N. 1557  
26 GEN. 1995

N. d'ordine 150 Anno 1994

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA.

L'anno millenovecento novantaquattro, il giorno ventinove del mese di dicembre, in Grottaglie e nel Palazzo Municipale.

Convocato, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione.

All'adunanza risultano presenti i seguenti consiglieri:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) <del>ANNICCHIARICO COSIMO ('57)</del> | 16) <u>SCIALPI ANGELO</u>      |
| 2) <u>CALZOLAIO ANTONIO</u>              | 17) <u>TODARO FRANCESCO</u>    |
| 3) <u>CAVALLO FILIPPO</u>                | 18) <u>TRANI CIRO</u>          |
| 4) <u>CHIRICO ANTONIO</u>                | 19) <u>DE-GREGORIO ROBERTO</u> |
| 5) <u>D'AMURI ORONZO</u>                 | 20) <u>URSELLI ELIGIO</u>      |
| 6) <u>FANIGLIULO CARMELO</u>             | 21) _____                      |
| 7) <u>FIORINO UBALDO</u>                 | 22) _____                      |
| 8) <u>GERLONE BENITO</u>                 | 23) _____                      |
| 9) <u>GERLONE CIRO</u>                   | 24) _____                      |
| 10) <u>GIANNOTTE LUCA</u>                | 25) _____                      |
| 11) <u>MAGGI FRANCESCO-PAOLO</u>         | 26) _____                      |
| 12) <u>MIRELLI NICHELE</u>               | 27) _____                      |
| 13) <u>PINTO FRANCESCO</u>               | 28) _____                      |
| 14) <u>ROSELLINI PIETRO</u>              | 29) _____                      |
| 15) <u>SANTORO GIACINTO</u>              | 30) _____                      |

ed assenti per giustificati motivi i seguenti consiglieri:

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1) <u>ANNICCHIARICO COSIMO ('51)</u> | 9) <u>SANTORO ANTONIO</u> |
| 2) <u>BASILICO COSIMO</u>            | 10) <u>TRANI VINCENZO</u> |
| 3) <u>GALEONE FRANCESCO-PIO</u>      | 11) <u>VINCI GIUSEPPE</u> |
| 4) <u>DONATELLI ARMANDO</u>          | 12) _____                 |
| 5) <u>LENTI MARIO</u>                | 13) _____                 |
| 6) <u>MANIGRASSO ALFONSO</u>         | 14) _____                 |
| 7) <u>PERONA FRANCO-PIO</u>          | 15) _____                 |
| 8) <u>ROMANO COSIMO</u>              | 16) _____                 |

Presiede la riunione Il Consigliere Sig. Filippo CAVALLO

assiste il Segretario Gen. Dott. Paolo-BALESTRA

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara valida l'adunanza.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.to Sig. Filippo CAVALLO

IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to =====

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Paolo BALESTRA

### Parere di regolarità tecnica

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, primo comma, legge - 8 giugno 1990, n. 142.

Grottaglie, 05.12.1994

Il Responsabile del servizio

F.to Michele FAVALE

### Parere di regolarità contabile

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, primo comma, legge - 8 giugno 1990, n. 142.

Grottaglie, 05.12.1994

Il Ragioniere Dirigente

F.to R. TURCO

### Parere di legittimità

Parere favorevole sotto il profilo di legittimità della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, prima comma, legge - 8 giugno 1990, n. 142.

Grottaglie, 09.12.1994

Il Segretario Generale

F.TO PAOLO BALESTRA

### Attestazione di copertura finanziaria

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente deliberazione. Si assume pertanto regolare impegno di spesa (art. 55, comma quinto, della legge 8-6-1990 n. 142).

Grottaglie,

Il Responsabile del servizio finanziario

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relata del Messo comunale, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il 25 GEN. 1995 ove rimarrà / è rimasta fino al 8 FEB. 1995 (N. 148 reg. pubblicazioni).

Grottaglie, 25 GEN. 1995

Il Messo Comunale

F.to Gianfrate Salvatore

Il Segretario Generale

F.to Rizzi Vito

### REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali TARANTO

Prot. N. 938

La Commissione nella seduta del 10 FEB. 1995 prende atto

Taranto, 13 FEB. 1995

Il Presidente

f.to Roberto Fischetti

p. c. c. Il Segretario

Reg. Roberto Fischetti

E' copia conforme all'originale

ad uso AMMINISTRATIVO

Grottaglie 25 GEN. 1995

IL SINDACO

VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Vito RIZZI)

Sulla relazione dell'Assessore Dr. Alberigo Fonseca e susseguente  
breve discussione riportata nel verbale della odierna seduta,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nuova disciplina per l'attivazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. stabilito dal Cap. III del D.Lgs. 15.11.1993 N°507 - art.59 - commi dal 1° al 6°;

Visto il Testo del Regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento suddetto predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Servizi GG.DD. con la collaborazione degli Uffici Comunali competenti secondo gli orientamenti espressi dalla G.M..

Dato atto che tale regolamento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare la quale ha espresso il proprio parere favorevole con verbale del 21.12.1994;

Visto l'art.32 - 2° comma, lettera a) della Legge 8.6.1990, N°142;

Visto il D.P.R. 10.9.1982, N°915 con particolare riferimento agli articoli 3 e 8;

Vista la Legge 13.7.1966, N°615;

Vista la Legge 475/88 artt. NN° 9 quater - commi 1° e 2° e 9 quinquies;

Vista la Legge 22.2.1994, N°146;

Visto il T.U. Leggi Sanitarie N°1263/34 - artt. NN° 193 e 194;

Vista la Legge 29.10.1987, N°441, art.10 bis;

Vista la Legge 27.1.1989, N°20 art.8 - comma 2°;

Vista la Legge N°833/78;

Vista la Legge 10.2.1989, N°45;

Vista la Legge 11.8.1991, N°266 - art.6;

Visto il D.P.R. 10.9.1990, N°285 - art.85, comma 2°;

Visto il D.Lgs. N°508 del 14.12.1992;

Visto il D.M.26.3.1994;

Visto il D.M.24.5.1991;

Visto il D.L. 615/94, N°279;

Vista la Direttiva del Consiglio dei Ministri 27.1.1994;

Vista la Legge 8.6.1990, N°142 - Cap. III;

Vista la Legge 7.8.1990, N°241;

Visto il D.Lgs. 18.11.1993 - N°470;

Visto il D.Lgs. 23.12.1993, N°543;

Vista la Legge 24.11.1981, N°689.

Dato atto che la proposta oggetto della presente è pervenuta in Consiglio Comunale debitamente corredata dai pareri prescritti dall'art.53 commi 1° e 2° della Legge N°142/90;

Con voti unanimi resi per alzata di mano,

#### d e l i b e r a

1) - di approvare, come approva, il Regolamento Comunale per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. composto da N°51 articoli e da N° 5 allegati che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - di disporre la pubblicazione, l'invio all'Organo Regionale di Controllo e, entro 30 giorni dalla conseguente esecutività, la trasmissione alla Direzione Centrale per le Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.68 - 3° comma del D.Lgs.507/93.